

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1495-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1969 (Stampato n. 315)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FERRARI AGGRADI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**SEDATI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ANDREOTTI**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**RUSSO CARLO**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 maggio 1969*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966

Presentata alla Presidenza il 1° ottobre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966, costituisce la continuità dell'atteggiamento adottato dal-

l'Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1480, con la quale è stata appunto approvata la nostra adesione all'Accordo del 1958.

Successivi protocolli del 1963 e del 1965 hanno prorogato il citato Accordo: e la proroga oggi richiesta a seguito della Conferenza

tenuta a Londra nel 1966, lo riporta alla scadenza del 31 dicembre 1968.

L'Accordo, pertanto, è ormai scaduto, ma la nostra approvazione permane necessaria per regolarizzare il periodo trascorso e ciò anche ai fini dell'onere finanziario di lire 1.400.000 quale concorso alle spese di funzionamento degli organi da esso previsti.

Sul merito dell'Accordo si può rilevare che esso ha cercato di regolare soprattutto le esportazioni dello zucchero stabilendone i criteri, le quantità, la qualità del prodotto, oltre ad una particolare regolamentazione del regime dei prezzi che ha interessato anche il nostro paese nei suoi acquisti di zucchero all'estero. Ad esso inoltre hanno partecipato anche gli altri paesi della Comunità economica europea coi quali pertanto l'Italia è stata

solidale in questo atteggiamento, condiviso del resto dalla grande maggioranza dei paesi sia importatori che esportatori di zucchero.

Le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole ed anche per questo il vostro relatore ne propone l'approvazione, non senza aggiungere che si tratta dell'ultima proroga dato che a partire dal 1° gennaio 1969 è stato concluso un nuovo accordo al quale però non hanno aderito i paesi della Comunità europea e pertanto neanche il nostro paese che attualmente limita la sua partecipazione al Comitato internazionale dello zucchero in qualità di osservatore e ciò in conformità appunto alle decisioni prese in sede comunitaria.

STORCIII, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.